



Decreto del Direttore amministrativo nr. 95 del 29/12/2025

Proponente: *Marco Chini*

Sira

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Dott. Marco Chini*

Estensore: Jacopo Cappelli

Settore Provveditorato - Struttura stabile di supporto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023

Oggetto: Affidamento diretto alla Anthesi s.r.l. del servizio software Elixforms per la gestione della modulistica di ARPAT in modalità SaaS (software as a service) su finanziamento ACN a seguito di AVVISO PUBBLICO n. 08/2024 valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Cybersecurity M1C1I1.5, CUP: E19B24000020006 - CIG B9AC287FDA

ALLEGATI N.: 4

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato "1": relazione del Settore SIRA	sì	digitale
Allegato "2": Capitolato speciale di appalto	sì	digitale
Allegato "3": offerta della Anthesi s.r.l.	sì	digitale
Allegato "4": Data Processing Agreement (Accordo sul Trattamento dei Dati)	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: Sì **Numerosità degli interessati:** 1.000 - 10.000

Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)”;

Visto il decreto del Direttore generale n. 96 del 10.6.2021, con il quale alla sottoscritta è stato attribuito, a decorrere dal 10.6.2021, l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 50 del 5.3.2024 è stato adottato il Regolamento di organizzazione di ARPAT, ai sensi dell’art. 20 co. 3 della LRT n. 30/2009, (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 968 del 5.8.2024), successivamente adeguato alla DGRT 968/24 con decreto del Direttore generale n. 167 del 5.9.2024;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011, modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 4.1.2013, nonché l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 225 del 27.11.2024 in corso di attuazione;

Rilevato che il Settore Provveditorato espleta, come da Atto di organizzazione interna di ARPAT, il supporto amministrativo per le acquisizioni di beni e servizi e svolge funzioni di struttura stabile di supporto al RUP (Responsabile Unico del Progetto), ai sensi dell’art. 15, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, come stabilito, altresì, nel decreto del Direttore generale n. 41/2017;

Premesso che:

- come precisato nella relazione a firma del dirigente responsabile del Settore SIRA – Dott. Marco Chini - e del dirigente “Responsabile per la transizione digitale” - Dott. Alessandro Gignoli - (allegato “1”), ARPAT ha partecipato al bando dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) a seguito di avviso pubblico n. 08/2024 a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Cybersecurity M1C1I1.5”, presentando una proposta di progetto denominata “ARPAT - Interventi di potenziamento della resilienza cyber”;
- l’obiettivo dell’investimento 1.5 “Cybersecurity M1C1I1.5” è rafforzare l’ecosistema digitale nazionale potenziando i servizi di gestione della minaccia cyber, grazie ad una rinnovata capacità di monitoraggio, prevenzione e scrutinio tecnologico a supporto della transizione digitale del Paese;
- l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), in stretto contatto con l’amministrazione titolare, il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD), cura l’attuazione dell’investimento connettendo il mondo della Pubblica Amministrazione, dell’impresa e dei fornitori di tecnologia;
- l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), con comunicazione del 25.09.2024 (ns. prot. n. 2024/75757) ha notificato l’approvazione del progetto individuato con CUP E19B24000020006 e la relativa concessione del finanziamento per complessivi euro 1.494.683,00 IVA compresa;
- il progetto approvato da ACN prevede le seguenti categorie di intervento:
 1. Governance e programmazione cyber,
 2. Gestione del rischio cyber e della continuità operativa,
 3. Gestione e risposta agli incidenti di sicurezza,
 4. Gestione delle identità digitali e degli accessi logici,
 5. Sicurezza delle applicazioni, dei dati e delle reti.

Considerato che con decreto del Direttore generale n. 228 del 29.11.2024, si è preso atto:

- dell’ammissione al finanziamento del progetto presentato a valere sull’avviso pubblico n. 08/2024, approvato con la Determina di ACN (prot. n. 30550 del 23.9.2024) per un importo complessivo di euro 1.494.683,00 IVA inclusa;

- della sottoscrizione dell'atto d'obbligo di accettazione del finanziamento, sottoscritto dal legale rappresentante di ARPAT ed inviato all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) con ns. prot. 84691 del 24.10.2024;
- che il termine ultimo per la conclusione delle attività di progetto è il 31.3.2026;

Tenuto conto che:

- in base a quanto disposto dagli artt. 7, 64 e 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale ARPAT deve fornire servizi on-line con identificazione sicura (SPID, CIE o CNS) per la presentazione di istanze quali, ad esempio, le dichiarazioni di riutilizzo di terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 21 DPR 120/2017, le comunicazioni di detenzione/modifica/cessazione di apparecchiature radiologiche ai sensi del D.Lgs. 101/2020, le istanze di accesso, ecc.,
- ARPAT non dispone al momento di sistemi per la popolazione di banche dati alimentate direttamente da istanze o dichiarazioni contenenti dati ambientali, come le dichiarazioni sopra richiamate,
- in riferimento all'intervento 5B “Sistema XDR/EDR, reingegnerizzazione siti web e applicazioni, implementazione di un sistema CI/CD” che prevede l’hardening e la reingegnerizzazione delle principali applicazioni di Agenzia, si rende necessario dotare l’Agenzia di un sistema di modulistica on line con identificazione e trasmissione autenticata e sicura per la presentazione delle principali istanze. Tale sistema deve garantire, in conformità agli standard AgID e ACN vigenti, la registrazione automatica dei dati inseriti nel modulo in banca dati e la trasmissione dell’istanza ai sensi dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e smi),
- nell’allegato alla citata relazione (agli atti) sono elencati tutte le tipologie di intervento nonché la descrizione delle attività facenti parte del progetto approvato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) di cui ai precedenti paragrafi,
- in detto elenco è ricompreso l’intervento denominato “5B” che prevede l’implementazione di un sistema XDR/EDR, reingegnerizzazione siti web e applicazioni, implementazione di un sistema CI/CD tramite container e sistemi di controllo del codice applicativo, così come descritto nell’allegato (agli atti) alla citata relazione,
- è stata effettuata dal Settore SIRA un’indagine presso le altre ARPA circa l’eventuale disponibilità di modulistica già configurata e si è riscontrata l’esistenza di un sistema in uso presso ARPA Emilia Romagna che soddisfa tutti i requisiti sopra elencati, riguardante la modulistica per le dichiarazioni relative a terre e rocce da scavo,
- ARPA Emilia Romagna fornisce in riuso gratuito alle altre Pubbliche Amministrazioni interessate tale modulistica, rendendola disponibile sulla piattaforma “ELIXFORMS”,
- si rende, quindi, necessario dotare ARPAT della piattaforma “ELIXFORMS” per poter accedere al riuso della modulistica fornita da ARPA Emilia Romagna,
- da un’indagine di mercato risulta che la piattaforma “ELIXFORMS” è disponibile unicamente come servizio software as a service (“SaaS”) fornito dalla ditta Anthesi s.r.l., che risulta presente sul Me.PA.,
- il servizio fornito da Anthesi s.r.l. è conforme a tutti i requisiti AgID e ACN e non risulta essere presente in nessuna convenzione attiva di Consip S.p.A., né di Regione Toscana, Soggetto aggregatore;

Vista la “Richiesta di avvio di procedura di affidamento” di cui alla PG.SG.10 avente ad oggetto “Approvvigionamento e valutazione dei fornitori”, agli atti, con la quale il Responsabile del Settore SIRA ha chiesto di acquistare il servizio software Elixforms per la gestione della modulistica di ARPAT in modalità SaaS (Software as a service) dalla Anthesi s.r.l. per un importo di euro 27.900,00 oltre IVA (euro 34.038,00 IVA compresa), come specificato nell’offerta pervenuta il 30.7.2025, al fine di dotare l’Agenzia di un sistema di modulistica on line con identificazione e trasmissione autenticata e sicura per la presentazione delle principali istanze. Tale sistema deve

garantire, in conformità agli standard AgID e ACN vigenti, la registrazione automatica dei dati inseriti nel modulo in banca dati e la trasmissione dell'istanza ai sensi dell'art. 65 del Codice dell'Amministrazione digitale (“D.Lgs. 82/2005 e smi”);

Viste le specifiche tecniche allegate alla RAP, confluire negli atti per la progettazione tecnico giuridica e nel capitolato speciale di appalto (allegato “2”);

Dato atto che:

- l’11.11.2025 è stato pubblicata sulla piattaforma di e-Procurement del Mercato elettronico della PA (“Me.PA.”) di Consip S.p.A. una Trattativa Diretta (“RdO n. 5787170”) per procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio software as a service (“SaaS”) “Elixforms”, fornito direttamente da Anthesi s.r.l., per l’importo complessivo di euro 27.900,00 oltre IVA,
- entro il 19.11.2025, data di scadenza per la presentazione del preventivo, è pervenuta l’offerta della Anthesi s.r.l. (allegato “3”) per euro 27.900,00 oltre IVA, ritenuta congrua e conforme a quanto richiesto;

Tenuto conto che è stata predisposta la bozza della Data Protection Agreement (Accordo sul Trattamento dei Dati) che dovrà essere inviata al fornitore per la compilazione e la relativa sottoscrizione e, successivamente firmata dal titolare del trattamento dei dati di ARPAT (allegato “4”);

Preso atto che è stato verificato il rispetto, da parte del fornitore, del principio DNSH (“Do No Significant Harm” ossia “non arrecare un danno significativo all’ambiente”);

Ritenuto inoltre:

- di individuare, quale Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Dott. Marco Chini, in qualità di Responsabile del Settore SIRA;
- di nominare:
 - quale “Direttore dell’esecuzione del contratto”, ai sensi dell’art. 114 (“Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti”) del D.Lgs. n. 36/2023, Monica Caponeri del Settore Affari generali, in ragione della competenza ed esperienza specifica nella materia oggetto di appalto;
 - Federico Checcucci, Stefano Mignani, Marco Bazzani, Valentina Pestelli, assegnati al Settore SIRA, Jacopo Cappelli, Simone Ricotta e Filippo Del Campana, assegnati al Settore Provveditorato, per le attività di redazione e controllo degli atti amministrativi/contrattuali;

Visto l’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (Incentivi alle funzioni tecniche) ed, in particolare, i commi 2 e 3 i quali stabiliscono quanto segue:

- *<<2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.*
- *3. L’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti*

dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.>>;

Visto altresì l'allegato I.10 “Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure” al vigente Codice appalti che elenca le attività tecniche (Articolo 45, comma 1);

Dato atto che l'art. 32 dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce i servizi e le forniture di particolare importanza e stabilisce che ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV - “Common Procurement Vocabulary”), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007;

Rilevato che l'art. 32, comma 2, lett. c) dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 individua tra questi, in via di prima applicazione, i servizi informatici e affini, tra i quali rientrano i servizi di cui trattasi;

Ritenuto, in via prudenziale, nelle more dell'adozione della nuova modalità di riparto degli incentivi per le funzioni tecniche, alla luce delle recenti sopracitate disposizioni, di accantonare la quota massima del 2% dell'importo posto a base della procedura di affidamento di cui trattasi, pari a euro 558,00, con riserva di verificare successivamente l'effettiva spettanza e il quantum;

Preso atto che per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili i rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e che, pertanto, non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI), ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e non sussistono, di conseguenza, specifici costi della sicurezza di cui al medesimo art. 86;

Dato atto che il presente decreto è riconducibile alla seguente categoria della data protection: “attivazione trattamenti con nuovi sistemi informatici e/o tecnologie”, ai sensi dell'art 10 paragrafo 2 sottoparagrafi c.ii.c. di cui al decreto del Direttore generale n.186/2019

Ritenuto il presente affidamento legittimo e conforme all'interesse pubblico ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto “Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori”;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di approvare gli atti relativi alla presente procedura e disporre, per le motivazioni espresse in narrativa, l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio software as a service (“SaaS”) “Elixforms”, fornito direttamente da Anthesi s.r.l., per l'importo complessivo di euro 27.900,00 oltre IVA (euro 34.038,00 IVA compresa);
2. di dare atto che non sono rilevabili i rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e che, pertanto, non risulta necessario predisporre il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI), ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e non sussistono, di conseguenza, specifici costi della sicurezza;
3. di dare atto che:

- il costo dell'affidamento è di euro 27.900,00 oltre IVA (euro 34.038,00 IVA compresa), e che tale importo sarà ricompreso alla voce “Acquisti di servizi” degli anni 2025 e 2026, ognuno per la propria quota di competenza;
 - saranno finanziati con le risorse erogate dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) nell’ambito del progetto di cui trattasi;
4. di accantonare, in via prudenziale, nelle more dell’adozione della nuova modalità di riparto degli incentivi per le funzioni tecniche, alla luce delle recenti sopracitate disposizioni, la quota massima del 2% dell’importo posto a base della procedura di affidamento di cui trattasi, pari a euro 558,00 con riserva di verificare successivamente l’effettiva spettanza e il quantum;
 5. di dare atto che le funzioni di “Responsabile Unico del progetto” saranno espletate dalla Responsabile del Settore SIRA, Dott. Marco Chini;
 6. di nominare quale:
 - “Direttore dell’esecuzione del contratto”, ai sensi dell’art. 114 (“Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti”) del D.Lgs. n. 36/2023, Monica Caponeri del Settore Affari generali, in ragione della competenza ed esperienza specifica nella materia oggetto di appalto;
 - Federico Checcucci, Stefano Mignani, Marco Bazzani, Valentina Pestelli, assegnati al Settore SIRA, Jacopo Cappelli, Simone Ricotta e Filippo Del Campana, assegnati al Settore Provveditorato, per le attività di redazione e controllo degli atti amministrativi/contrattuali;
 7. di dare atto che il Settore Provveditorato, come da Atto di organizzazione interna, svolge funzioni di struttura stabile di supporto dei RUP ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in continuità con l’art. 31, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come stabilito, altresì, nel decreto del Direttore generale n. 41/2017;
 8. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire la stipula del contratto quanto prima in modo da rispettare i tempi previsti dal progetto dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) individuato con CUP E19B24000020006.

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Querci *

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, D.lgs 82/2005 e smi, predisposto e conservato come nativo digitale e disponibile presso l'amministrazione."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 29/12/2025
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 29/12/2025
- Marco Chini , il proponente in data 29/12/2025
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 29/12/2025
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 29/12/2025

ARPAT - DIREZIONE TECNICA - Settore Sistema Informativo Regionale Ambientale
Via Ponte alle Mosse, 211 - 50144 - Firenze

N. Prot: Vedi segnatura informatica

cl.: DV.13.01.05

del 12/09/2025

Relazione di acquisto

OGGETTO: **fornitura del servizio software Elixforms per la gestione della modulistica di ARPAT in modalità SaaS (software as a service).**

Premesso che:

- ARPAT ha partecipato al bando dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) a seguito di avviso pubblico n. 08/2024 a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Cybersecurity M1C1I1.5”, presentando una proposta di progetto denominata “ARPAT- Interventi di potenziamento della resilienza cyber” descritta nell’allegato 1 alla presente relazione;
- l’obiettivo dell’investimento 1.5 “Cybersecurity” è rafforzare l’ecosistema digitale nazionale potenziando i servizi di gestione della minaccia cyber, grazie ad una rinnovata capacità di monitoraggio, prevenzione e scrutinio tecnologico a supporto della transizione digitale del Paese;
- l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, in stretto contatto con l’amministrazione titolare, il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD), cura l’attuazione dell’investimento connettendo il mondo della Pubblica Amministrazione, dell’impresa e dei fornitori di tecnologia;
- l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), con comunicazione del 25.9.2024 (ns. prot. n. 2024/75757) ha notificato l’approvazione del progetto individuato con CUP E19B24000020006 e la relativa concessione del finanziamento per complessivi euro 1.494.683,00 IVA compresa;
- il progetto approvato dall’ACN prevede le seguenti categorie di intervento:
 1. Governance e programmazione cyber
 2. Gestione del rischio cyber e della continuità operativa
 3. Gestione e risposta agli incidenti di sicurezza
 4. Gestione delle identità digitali e degli accessi logici
 5. Sicurezza delle applicazioni, dei dati e delle reti.

Considerato che con decreto del Direttore generale n. 228 del 29.11.2024, ARPAT ha preso atto:

- dell’ammissione al finanziamento del progetto presentato a valere sull’avviso pubblico n. 08/2024 per la presentazione di proposte di interventi di potenziamento della resilienza cyber, approvato con la Determina di ACN (prot. n. 30550 del 23.09.2024), per un importo complessivo di euro 1.494.683,00 IVA inclusa;
- della sottoscrizione dell’atto d’obbligo di accettazione del finanziamento, sottoscritto dal legale rappresentante di ARPAT ed inviato all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) con ns. prot. 84691 del 24.10.2024.

Tenuto conto che:

- in base a quanto disposto dagli artt. 7, 64 e 65 CAD, ARPAT deve fornire servizi on-line con identificazione sicura (SPID, CIE o CNS) per la presentazione di istanze quali, ad esempio, le dichiarazioni di riutilizzo di terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 21 DPR 120/2017, le comunicazioni di detenzione/modifica/cessazione di apparecchiature radiologiche ai sensi del D.Lgs 101/2020, le istanze di accesso, ecc.;
- ARPAT non dispone di sistemi per la popolazione di banche dati alimentate direttamente da istanze o dichiarazioni contenenti dati ambientali, come le dichiarazioni sopra richiamate;

- in riferimento all'intervento 5B "Sistema XDR/EDR, reingegnerizzazione siti web e applicazioni, implementazione di un sistema CI/CD" che prevede l'hardening e la reingegnerizzazione delle principali applicazioni di Agenzia, si rende necessario dotare l'Agenzia di un sistema di modulistica on line con identificazione e trasmissione autenticata e sicura per la presentazione delle principali istanze. Tale sistema deve garantire, in conformità agli standard AgID e ACN vigenti, la registrazione automatica dei dati inseriti nel modulo in banca dati e la trasmissione dell'istanza ai sensi dell'art. 65 del Codice dell'Amministrazione digitale D.Lgs 82/2005 e smi;
- nell'allegato 1 alla presente sono elencati tutte le tipologie di intervento nonché la descrizione delle attività facenti parte del progetto approvato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) di cui ai precedenti paragrafi;
- in detto elenco è ricompresa l'intervento denominato "5B" che prevede l'implementazione di un sistema XDR/EDR, reingegnerizzazione siti web e applicazioni, implementazione di un sistema CI/CD tramite container e sistemi di controllo del codice applicativo, così come descritto nell'allegato 2 alla presente relazione;
- è stata effettuata dal Settore SIRA un'indagine presso le altre ARPA circa l'eventuale disponibilità di modulistica già configurata e si è riscontrata l'esistenza di un sistema in uso presso ARPA Emilia Romagna che soddisfa tutti i requisiti sopra elencati, riguardante la modulistica per le dichiarazioni relative a terre e rocce da scavo;
- ARPAER fornisce in RIUSO GRATUITO alle altre PPAA interessate tale modulistica, rendendola disponibile sulla piattaforma ELIXFORMS;
- si rende quindi necessario dotare ARPAT della piattaforma ELIXFORMS per poter accedere al riuso della modulistica fornita da ARPAER;
- da un'indagine di mercato risulta che la piattaforma ELIXFORMS è disponibile unicamente come servizio SAAS fornito dalla ditta ANTHESI srl, che risulta presente su MEPA;
- il servizio SAAS fornito da ANTHESI srl è conforme a tutti i requisiti AgID e ACN e non risulta essere presente in nessuna convenzione attiva Consip, né di Regione Toscana, Soggetto aggregatore.

Tutto ciò premesso, per i motivi esposti, si chiede di:

- acquisire per il periodo di 1 anno, fino al 31/12/2026, come servizio SAAS, la piattaforma ELIXFORMS, per l'importo complessivo di euro 27.900,00 oltre IVA direttamente dall'unico fornitore ANTHESI srl, come da offerta allegata (allegato 3);
- nominare quale "Direttore dell'esecuzione del contratto", di cui all'art. 114 comma 7 del D.Lgs 36/2023, Monica Caponeri del Settore Affari generali, in ragione della competenza ed esperienza specifica nella materia oggetto di appalto e come "Assistenti al Direttore dell'esecuzione del contratto, Federico Checcucci, Stefano Mignani, Marco Bazzani, Valentina Pestelli;
- individuare il sottoscritto, Responsabile del Settore SIRA, quale responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il Responsabile del progetto/RTD

Dott. Alessandro Gignoli¹

Il Responsabile del Settore SIRA

Dott. Marco Chini¹

Allegati:

1. Scheda di progetto presentato ad ACN
2. Quadro finanziario e cronoprogramma
3. Offerta Elixforms Anthesi srl

¹ Firma elettronica ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, D.Lgs. 82/2005 e smi.

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELIXFORMS (Software as a Service - SaaS) - Codice Unico di Progetto (CUP): E19B24000020006.

PREMESSA E RIFERIMENTI PNRR

Il presente appalto è finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, Missione 1, Componente 1, Investimento 2.2, Sub-investimento 2.2.3 (Digitalizzazione delle procedure). L'intervento rientra nel progetto ARPAT (Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana) denominato "**ARPAT-Interventi di potenziamento della resilienza cyber**".

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO E VALORE CONTRATTUALE

1.1 Oggetto

Oggetto del presente appalto è l'acquisizione del servizio online Elixforms in modalità **Software as a Service (SaaS)**, per un **numero illimitato di utenze**.

L'affidamento comprende le seguenti componenti:

Work Package (WP)	Descrizione	Importo (IVA esclusa)
WP 1 (Una Tantum) Codice Me.PA. EF-ARPAT-ATT-CORP	<p>Attivazione e avviamento istanza dedicata ARPAT su Piattaforma Elixforms Versione Corporate.</p> <p>Avviamento software as a service Elixforms corporate e assistenza.</p> <p>Connector protocollo - integrazione al sistema documentale/protocollo.</p> <p>Sistema di identificazione. Metodo di validazione finale.</p> <p>Formazione per amministratori del sistema e per architetti del sistema.</p> <p>Attivazione estensione procedimenti workflow basic (workflow semplice).</p> <p>Connector aggiuntivo inoltro notifiche in app IO.</p> <p>Estensione per versione standard API</p>	17.800,00 Euro
WP 2 (Canone Annuale) Codice Me.PA. EF-ARPAT-ASS-5K	<p>Canone SaaS, Cloud, Manutenzione Ordinaria (MORD) e Assistenza per 1 anno (fino a 5.000 richieste/anno)</p> <p>Canone avviamento software as a service Elixforms corporate e assistenza.</p> <p>Canone connector aggiuntivo inoltro notifiche in app IO.</p> <p>Canone assistenza annuale API.</p>	7.600,00 Euro

Pacchetto Punti (MEV)		
Codice Me.PA.	Pacchetto Small (40 punti - 5 giorni) per Manutenzione Evolutiva e supporto a richiesta.	
EF-PACCHETTO-SMALL (Pacchetto Ore)		2.500,00 Euro

Per un totale complessivo di euro **27.900,00** oltre IVA

1.2 Obblighi PNRR e DNSH

L'Aggiudicatario deve garantire che il servizio rispetti il principio **Do Not Significant Harm (DNSH)**. La non conformità ai requisiti DSH costituisce **grave inadempimento contrattuale**.

1.3 Integrazione ARPAT Protocollo

L'integrazione tecnica tra il sistema ElixForms e il sistema di protocollo informatico di ARPAT avviene tramite web service secondo le specifiche che ARPAT fornirà in sede di avvio del progetto.

Art. 2. SPECIFICHE TECNICHE E DESCRIZIONE

2.1 Attivazione e avviamento piattaforma (WP 1)

Creazione e attivazione di un'istanza ARPAT sulla piattaforma **Elixforms**, comunicazione url e attivazione account per utenti ARPAT, **formazione** per 8 administrators (amministratori dell'istanza) e 4 architects (disegnatori di moduli).

Realizzazione **integrazione** con il sistema di gestione documentale e protocollo informatico di ARPAT secondo le specifiche fornite dall'Agenzia.

2.2 Canone Annuale (WP 2): Manutenzione, Assistenza e Conduzione Cloud

Il Canone Annuale (WP 2) si riferisce sia alla **gestione dell'infrastruttura Cloud (EF-SA-5000)** sia all'**assistenza post-vendita e manutenzione evolutiva inclusa (MORD, EF-CORPORATE-ASS)**.

- **Canone SaaS e Cloud:** Copre la **conduzione in cloud** dell'infrastruttura, l'alta affidabilità e la gestione fino a **5.000 richieste/anno**. La prestazione garantisce il **salvataggio periodico giornaliero delle basi dati e l'eventuale ripristino delle stesse**.
- **Assistenza e MORD:** Copre la **Manutenzione Ordinaria (MORD)**, che include la rimozione di errori/malfunzionamenti e **tutte le versioni evolutive della piattaforma**.

2.3 Pacchetto Punti/Ore (MEV)

Il **Pacchetto SMALL (40 punti - 5 giorni, € 2.500,00)** (EF-PACCHETTO-SMALL) è un servizio per manutenzione evolutiva a consumo destinato agli interventi di **MEV** non coperti dalla MORD.

- **Contenuti:** Il pacchetto può essere impiegato per richiedere **creazione/modifica di moduli digitali, evoluzioni non comprese nell'assistenza e formazione aggiuntiva**.
Tipologie di intervento:
 - Standard
 - Urgente
- **Modalità di Consumo:** I punti sono consumati a consuntivo, applicando i seguenti **fattori moltiplicativi**, che variano in funzione dell'urgenza richiesta:
 - Intervento Standard: 1 ora = 1 punto
 - Urgenza Immediata (entro 1 giorno lavorativo): maggiorazione di 3 punti per ogni ora impiegata (1 ora = 4 punti)

- Urgenza Alta (entro 2 giorni lavorativi): maggiorazione di 2 punti per ogni ora impiegata (1 ora = 3 punti)
- Urgenza Media (entro 4 giorni lavorativi): maggiorazione di 1,5 punti per ogni ora impiegata (1 ora = 2,5 punti)
- Intervento Pianificato: conteggiata a consumo, senza maggiorazione (1 ora = 1 punto)
- Attività di Analisi: maggiorazione di 1 punto per ogni ora impiegata (1 ora = 2 punti)
- Intervento presso sede ARPAT: 6 punti + ore effettive lavorate
- Attività off-peak (fuori dall'orario lavorativo): maggiorazione di 3 punti per ogni ora impiegata (1 ora = 4 punti)
- **Tempi di risoluzione ticket:**
 - Intervento Bloccante: entro 4 ore lavorative
 - Intervento Standard: secondo pianificazione concordata fra fornitore e ARPAT

Il fornitore e ARPAT decideranno concordemente in fase di avvio del progetto le modalità di attivazione e gestione degli interventi di assistenza.

2.4. Specifiche Tecniche della Piattaforma

- **Sicurezza SW:** Le applicazioni devono essere raggiungibili esclusivamente tramite **connessione sicura HTTPS**. Devono essere sviluppate e testate per escludere vulnerabilità del tipo **Cross Site Scripting (XSS)** e **SQL Injection**.
- **Conformità:** Il software deve essere conforme alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità e sicurezza tramite API.
- **Interoperabilità Protocollo:** L'integrazione con sistemi documentali esterni avviene tramite **API dedicate** (Web Service, API/REST) con le modalità concordate con ARPAT.

Manleva: L'Aggiudicatario manleva l'Amministrazione dalle pretese in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di soluzioni che violino diritti di brevetto o d'autore.

Art. 3. LIVELLI DI SERVIZIO (SLA) E PENALI

Gli SLA si riferiscono alla disponibilità del sistema, alle performance e ai tempi di risoluzione degli incidenti.

3.1. Livelli di Servizio (SLA)

- **SLA completamento WP1:** Le prestazioni di attivazione/avviamento (WP 1) dovranno essere completate entro 2 mesi dal contratto o dalla consegna anticipata del servizio, e in ogni caso **entro il 31 Dicembre 2025**. Il ritardo oltre tale data rappresenta un grave inadempimento contrattuale.
- **SLA di Performance (SaaS):** Garanzia NBD che il **95% dei form sia servito entro 5 secondi** e il **98% entro 20 secondi** (analisi su base mensile).
- **SLA di Uptime Applicativo:** È richiesto un Uptime del Sistema Informativo del **99,9% su base annua**.
- **SLA di Assistenza Tecnica (Fascia Oraria Lavorativa Lun-Ven 9-13):** Presa in carico entro **4 ore lavorative** per bloccanti, risoluzione entro **16 ore lavorative**.

3.2. Penali

- Penale giornaliera generale:** per ritardi nell'attività di attivazione (WP1) oltre il termine contrattuale e per ritardi nelle attività di assistenza e manutenzione (MEV) oltre i tempi sopra indicati per la risoluzione ticket, la penale è calcolata in misura giornaliera dell'**1,5 per mille dell'importo netto contrattuale**.
- Limite Massimo:** L'importo delle penali applicabili non potrà eccedere il **10% dell'importo contrattuale**.

Sono altresì previste ulteriori penali, nella misura massima del 20% dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 47 comma 6 del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021:

- in caso di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, è dovuta una penale pari all'0,6 %, del valore del contratto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 6 mesi dalla data di stipula del contratto;
- in caso di mancata produzione della certificazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, è dovuta una penale pari all'0,6 %, del valore del contratto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 6 mesi dalla data di stipula del contratto;
- in caso di mancato rispetto della quota del 30% di nuove assunzioni di giovani e donne, è dovuta una penale calcolata tra il 5% e il 10% del valore del contratto rapportata alla gravità dell'inadempimento.

Art. 4. VERIFICA DI CONFORMITÀ E COLLAUDO

4.1. Condizioni e Ambito della Verifica

L'Amministrazione effettuerà una **verifica di conformità** entro 10 giorni dalla conclusione delle prestazioni *una tantum* (WP 1), preliminare alla liquidazione e al pagamento del servizio.

- Ambiente:** Si prende atto che **non è presente un ambiente di test separato**. Pertanto, l'ambiente utilizzato per la verifica di conformità dovrà **coincidere con l'ambiente di esercizio**.
- Oggetto:** La verifica riguarderà la corretta configurazione del sistema, la corretta implementazione delle funzionalità e l'aderenza alle specifiche tecniche.
- Esecuzione:** La verifica verrà eseguita da ARPAT **in contraddittorio** con il fornitore.

4.2. Esito del Collaudo e Liquidazione

La verifica di conformità si considererà terminata quando **tutte le prove effettuate avranno dato esito positivo**. L'esito positivo sarà certificato tramite **rapporto di conformità firmato congiuntamente da Fornitore e ARPAT**. Il pagamento delle prestazioni *una tantum* avverrà solo successivamente.

Art. 5. FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di protocollo della fattura elettronica e accertata la regolare esecuzione del servizio. Si applica la scissione dei pagamenti (*split payment*).

- Fatturazione del Servizio WP 1:** Avverrà successivamente alla positiva Verifica di Conformità (Collaudo) di cui all'Art. 4.
- Fatturazione del Canone Annuale (WP 2) per Manutenzione e Assistenza:** La fatturazione sarà effettuata **alla decorrenza dell'erogazione del servizio**, pertanto il canone è richiesto in via **anticipata**.
- Fatturazione Pacchetto Punti (MEV):** Il Pacchetto Punti/Ore sarà fatturato **alla decorrenza dell'erogazione del servizio**, pertanto il pagamento è **anticipato**. L'utilizzo dei punti del pacchetto è a scalare, fino a esaurimento dei punti.

Art. 6. PROPRIETÀ DEI DATI E GESTIONE DEL PHASE-OUT (ARTICOLO DEDICATO)

- Proprietà dei Dati:** I dati e le informazioni raccolte tramite la piattaforma web rimarranno di proprietà esclusiva di ARPAT.
- Formato dei Dati:** Alla cessazione del contratto, i dati dovranno essere forniti ad ARPAT in **formato aperto, standard, interoperabile, non proprietario e documentato**. Dovranno essere previste almeno **due esportazioni**.
- Supporto al Phase-Out:** Il Fornitore è tenuto a garantire la piena collaborazione durante la fase di dismissione del servizio (phase-out), fornendo tutti i tracciati record, i dizionari dei dati e le specifiche tecniche necessarie alla corretta interpretazione e reimpostazione dei dati nel nuovo sistema.
- Rimozione:** I dati raccolti dovranno essere rimossi dai sistemi dell'Aggiudicatario al termine del contratto, in ottemperanza alle normative vigenti. L'Aggiudicatario deve assicurare la continuità nell'accesso e nella gestione dei dati da parte dell'Amministrazione per un periodo congruo post-disattivazione.

Art. 7. TERMINI CONTRATTUALI

Work Package (WP)	Termini contrattuali
WP 1 - Attivazione e Avviamento Piattaforma Elixforms Versione Corporate	Entro 2 mesi dal contratto o dalla consegna anticipata del servizio, e in ogni caso entro il 31 Dicembre 2025
WP 2 – Manutenzione ordinaria e assistenza	1 anno con decorrenza dall'attivazione del servizio
Pacchetto Punti (MEV)	Fino all'esaurimento dei punti, con le tempistiche in base all'urgenza della richiesta indicate all'art. 2.4

Art. 8. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti, è prevista la revisione dei prezzi. Tale revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Per la determinazione della variazione dei costi e dei prezzi in base ai criteri previsti dall'allegato II.2-bis, si utilizza l'indice di cui alla TABELLA D1 dell'allegato II-bis del d.lgs. n. 36/2023

Associazione cpv 722620009 "Servizi di sviluppo di software" all'indice PPS – prezzi alla produzione dei servizi: [62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse "

(<https://esploradati.istat.it/datab>)

Si procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

$$V_t = [(I_t - I_0) : I_0] \times 100$$

dove $t = 0$ corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e $t = 1, 2, 3 \dots n$, corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato.

L'attivazione della clausola di revisione del prezzo, in assenza dell'istanza di parte, avverrà automaticamente su iniziativa della Stazione appaltante a seguito della pubblicazione dell'indice ISTAT recante la variazione dello stesso, così come previsto all'art. 60 comma 3 del Codice e dall'art. 12 dell'Allegato II.2 bis.

La Stazione appaltante monitorerà l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del Codice con frequenza trimestrale al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Il RUP nei successivi 30 giorni dalla modifica dell'indice darà luogo alle operazioni di determinazione della variazione in ossequio all'art. 12 dell'Allegato II.2 bis. Una volta svolte le predette operazioni, la Stazione appaltante, previa comunicazione all'appaltatore dei prezzi revisionati, procederà al pagamento dei corrispettivi dovuti agli ordini successivi in conseguenza dell'applicazione della revisione prezzi .

Ai sensi dell'art. 60, co. 2, del Codice, nonché dell'art. 8 dell'Allegato II.2 bis, i contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Le clausole di cui al primo periodo sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all'articolo 60 del codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalità di determinazione degli indici sintetici disciplinate dal presente articolo.

L'appaltatore è responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all'articolo 119, comma 2-bis del Codice dei Contratti.

Art. 9. CLAUSOLE SOCIALI

L'appaltatore è tenuto a garantire al personale impiegato nei servizi, anche in subappalto, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore codice CCNL **CCNL C011 "CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti"** o un diverso CCNL che garantisca l'equivalenza delle tutele economiche e normative, equivalenza determinata ai sensi dell'art. 4 dell'allegato I.01 del Codice dei Contratti.

L'appaltatore si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive dell'appaltatore.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare una **quota pari almeno al 30% delle assunzioni** necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

A tal fine il Fornitore dovrà produrre apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di validità del contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere.

Come precisato dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità del 7.12.2021, recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", all'art. 5, "in ordine alla platea dei lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale si deve far riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale del contratto".

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una **relazione di genere sulla situazione del personale** maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In caso di mancata presentazione della relazione è prevista l'interdizione dalla partecipazione, per un periodo di dodici mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento finanziati con risorse correlate al PNRR e al PNC.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca **l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68**, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Tali relazioni e dichiarazioni preferibilmente dovranno essere prodotte contestualmente all'emissione della fattura e trasmesse tramite PEC al RUP e comunque entro e non oltre il termine di mesi 6 dalla conclusione del contratto.

La mancata presentazione della documentazione di cui al presente paragrafo comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 3.2.

Art. 10. CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore è tenuto a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 117, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, nella misura del 5% dell'importo contrattuale (art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023) a favore di ARPAT, a copertura degli oneri connessi al mancato od inesatto adempimento del contratto.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora

l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARPAT.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR) E CONFORMITÀ ARPAT

L'Aggiudicatario sarà designato quale **Responsabile esterno del trattamento** dei dati personali ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

- Istruzioni e Finalità:** L'Aggiudicatario si obbliga a trattare i dati **esclusivamente al fine dell'espletamento della fornitura** e solo in conformità alle istruzioni documentate ricevute dal Titolare.
- Riservatezza e Vigilanza:** L'Aggiudicatario dichiara di conoscere e rispettare gli obblighi previsti dalla legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a **vigilare sull'operato degli incaricati**. Il proprio personale deve essere vincolato da **obblighi di riservatezza**.
- Misure di Sicurezza:** L'Aggiudicatario ha l'obbligo di adottare le **misure tecniche e organizzative adeguate** per la sicurezza (Art. 32 GDPR), ritenute idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio insito nel trattamento.
- Subappalto:** Il Responsabile risponde direttamente nei confronti del Titolare per eventuali inadempimenti della propria catena di subfornitura.
- Assistenza al Titolare:** L'Aggiudicatario deve assistere ARPAT nel dar seguito alle richieste degli interessati (Art. 15-22 GDPR), nel notificare *data breach* all'Autorità (Art. 33), e nell'effettuare la **Valutazione di Impatto (DPIA)** (Art. 35).
- Audit:** Il Fornitore ha l'obbligo di consentire al Titolare di effettuare attività di **audit**, direttamente o per il tramite di terze parti allo scopo incaricate.

L'Aggiudicatario sarà nominato quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). A tal fine, a pena di esclusione dall'aggiudicazione, sarà tenuto a sottoscrivere la DPA (Data Processing Agreement) adottata da ARPAT, che definisce ruoli, responsabilità, controlli e misure di sicurezza. Il modello di riferimento della DPA è in allegato al presente Capitolato.

ART. 12. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 119 del Codice dei contratti e delle dichiarazioni rese in sede di gara.

Il ricorso al subappalto deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante.

ART. 13. CLAUSOLA ANTICORRUZIONE E DIVIETO DI PANTOUFLAGE

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", l'operatore economico si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, pena la

risoluzione del contratto, gli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili:

- Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 - Annualità 2025 - Approvato con Decreto del Direttore generale n. 15/2025;
- Codice di comportamento di ARPAT - Approvazione definitiva con DDG n. 105 del 28/6/2022.

L'operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ARPAT nei confronti del medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 14. FORO COMPETENTE

Eventuali controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al contratto sono di esclusiva competenza del **Foro di Firenze**. L'Aggiudicatario non potrà sospendere il servizio per effetto di contestazioni.

Tenno, 30/07/2025

Spett.le:

ARPAT

Riferimento: **202500183**

**ATTIVAZIONE PIATTAFORMA ELIXFORMS VERSIONE
CORPORATE**

()

DISTINTA PRODOTTI E SERVIZI DISPONIBILI A CATALOGO MEPA

Cod. MEPA - Descrizione	Pr.listino	Q.tà	Pr.Unit.	Canone (dal/al)	Totale Euro
EF-ATTIVAZIONE	1				
ELIX: [EF-ATTIVAZIONE] ATTIVAZIONE (UNA PER OGNI ISTANZA=DOMINIO) <i>ATTIVAZIONE istanza ELIXFORMS dedicata</i>			1.800,00	0,00	1.800,00
EF-CORPORATE	1				
ELIX: [EF-CORPORATE] ELIXFORMS - CORPORATE (UNLIMITED) <i>Avviamento Software As a Service ELIXFORMS Corporate e assistenza</i>			8.000,00	0,00	8.000,00
EF-C-GENERIC	1				
ELIX: [EF-C-PROTOCOLLO] PROTOCOLLO GENERICO CON WEB SERVICE <i>CONNECTOR PROTOCOLLO - INTEGRAZIONE AL SISTEMA DOCUMENTALE/PROTOCOLLO</i>			4.000,00	0,00	4.000,00
EF-SO-ARPASPID	1				
ELIX: [EF-SO-ARPASPID] ELIXFORMS SINGLE SIGN ON PLUGIN ARPASPID DI REGIONE TOSCANA <i>SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE</i>			400,00	0,00	400,00
EF-SO-INTERNAL	1				
ELIX: [EF-SO-INTERNAL] AUTOLOGIN - INTERNO <i>SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE</i>			400,00	0,00	400,00
EF-VAL-MANUAL	1				
ELIX: [EF-VAL_MANUAL] FIRMA MANUALE + DOCUMENTO <i>Metodo di validazione finale PDF</i>			400,00	0,00	400,00
EF-VAL-AUTODIC	1				
ELIX: [EF-VAL-AUTODIC] AUTODICHIARAZIONE + DOCUMENTO <i>Metodo di validazione finale PDF</i>			400,00	0,00	400,00
EF-VAL-AGID	1				
ELIX: [EF-VAL-AGID] FIRMA DIGITALE AGID <i>Metodo di validazione finale PDF</i>			400,00	0,00	400,00
EF-PACCHETTO-SMALL	1				
ELIX: [EF-PACCHETTO-SMALL] PACCHETTO SMALL (40P-5GG) <i>Pacchetto di ore/giornate per attività varie (creazione/modifiche moduli/formazione/integrazioni) a richiesta via https://support.anthesi.it/console</i>			2.500,00	0,00	2.500,00
EF-F-ADMINISTRATOR	1				
ELIX: [EF-F-ADMINISTRATOR] SESSIONE FORMAZIONE ELIXFORMS ADMINISTRATOR (8 PERS.) <i>Formazione</i>			800,00	0,00	800,00
EF-F-ARCHITECT	1				
ELIX: [EF-F-ARCHITECT] SESSIONE FORMAZIONE ELIXFORMS ARCHITECT (4 PERS.) <i>Formazione</i>			1.200,00	0,00	1.200,00
EF-WF-BASIC	1	2.500,00			
ELIX: [EF-WF-BASIC] ATTIVAZIONE ESTENSIONE PROCEDIMENTI WORKFLOW BASIC <i>Attivazione estensione procedimenti Workflow Basic (Workflow Semplice)</i>			0,00		0,00
EF-APPIO-SETUP	1	350,00			
ELIX: [EF-APPIO-SETUP] ATTIVAZIONE PLUGIN INOLTRO NOTIFICHE IN APP IO <i>Connector aggiuntivo</i>			0,00		0,00
EF-API	1	3.000,00			
ELIX: [EF-API] CANOINE ESTENSIONE INTEROPERABILITA APPLICATIVA <i>Estensione per Versione Standard API</i>			0,00		0,00

Totale Euro: **20.300,00**

*Riepilogo canoni servizio annuali Euro: **0,00**

DISTINTA PRODOTTI E SERVIZI DISPONIBILI A CATALOGO MEPA

Per le condizioni di acquisto, fare riferimento a quanto previsto sul catalogo elettronico MEPA (www.acquistinretepa.it)

*Il canone e' da intendersi al rinnovo. Potrebbe in prima offerta riferirsi a periodi successivi all'anno di prima fatturazione. Verificare le date (dal/al)

Tenno, 30/07/2025

Spett.le:

ARPAT
Riferimento: 202500184
**CANONE ANNUALE PIATTAFORMA ELIXFORMS VERSIONE
CORPORATE**

()

DISTINTA PRODOTTI E SERVIZI DISPONIBILI A CATALOGO MEPA

Cod. MEPA - Descrizione	Pr.listino		Canone (dal/al)	Totale Euro
	Q.tà	Pr.Unit.		
EF-SA-5000 ELIX: [EF-SA-5000] FINO A 5.000 RICHIESTE/ANNO (CANONE) <i>CANONE ANNUALE SAAS E CLOUD</i>	1	3.800,00	01/10/2025 3.800,00 31/12/2026	0,00
EF-CORPORATE-ASS ELIX: [EF-CORPORATE-ASS] ELIXFORMS - CORPORATE (UNLIMITED) CANONE <i>Avviamento Software As a Service ELIXFORMS Corporate e assistenza</i>	1	3.800,00	01/10/2025 3.800,00 31/12/2026	0,00
EF-APPION-ASS ELIX: [EF-APPION-ASS] CANONE DI GESTIONE PLUGIN INOLTRO NOTIFICHE IN APP IO <i>Connector aggiuntivo</i>	1	700,00	01/10/2025 31/12/2026	0,00
EF-API-ASS ELIX: [EF-API-ASS] SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO DI 2 LIVELLO <i>INTEROPERABILITA</i> <i>Canone assistenza annuale API</i>	1	1.700,00	01/10/2025 31/12/2026	0,00

Total Euro: 0,00
***Riepilogo canoni servizio annuali Euro:** 7.600,00

Per le condizioni di acquisto, fare riferimento a quanto previsto sul catalogo elettronico MEPA (www.acquistinretepa.it)

*Il canone e' da intendersi al rinnovo. Potrebbe in prima offerta riferirsi a periodi successivi all'anno di prima fatturazione. Verificare le date (dal/al)

Clausole Contrattuali Titolare – Responsabile

Accordo Data Protection fra Titolare, Responsabile (- sub Responsabile)
(Data Protection Agreement)

TRA

ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, con sede legale in Via del Ponte alle Mosse, 211 - Firenze, in persona del suo legale rappresentante Pietro Rubellini, in qualità di Direttore generale

E

Anthesi S.r.l., con sede legale in Via del Brennero, 97 a Trento, in persona del suo legale rappresentante [specificare il nome completo del legale rappresentante del Responsabile]

Titolare e Responsabile verranno in seguito entrambi indicati congiuntamente "le Parti".

Premesse

(A) ARPAT deve fornire servizi on-line con identificazione sicura (SPID, CIE o CNS) per la presentazione di istanze quali, ad esempio, le dichiarazioni di riutilizzo di terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 21 DPR 120/2017, le comunicazioni di detenzione/modifica/cessazione di apparecchiature radiologiche ai sensi del D.Lgs. 101/2020, le istanze di accesso, ecc.;

(B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.

(C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.

(D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

(E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

(F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Le Parti convengono quanto segue:

Art. 1
Descrizione del trattamento

1.1 Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs. 101/2018, di seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal [riferimento al contratto/convenzione], ARPAT, in qualità di Titolare, nomina [riferimento al soggetto individuato come Responsabile], Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 GDPR.

I trattamenti affidati dal Titolare al Responsabile riguardano:

- le operazioni di trattamento: raccolta, organizzazione, strutturazione, consultazione, comunicazione (ad ARPAT);
- la finalità del trattamento: gestione anagrafica utenti ARPAT, dati di protocollazione (all'interno dell'applicativo reedocs), dati delle ditte/privati che compilano il modulo relativo a Terre e Rocce da Scavo (denominazione, indirizzi, codici fiscali, partite IVA);
- dati trattati: dati comuni (anagrafici e di contatto) e dati di geolocalizzazione;
- categorie: Imprese e Cittadini
- numerosità degli interessati: 1.000/10.000

Art. 2

Obblighi del Responsabile del trattamento

2.1 Ai sensi dell'art. 28 GDPR, *[riferimento al soggetto individuato come Responsabile]* si impegna a:

- 2.2 adottare e mantenere aggiornato un proprio registro dei trattamenti, qualora il Responsabile ricada nelle fattispecie previste dal GDPR, anche concordando la struttura e le modalità di aggiornamento, con il DPO di ARPAT;
- 2.3 non mettere in atto, per nessun motivo, trattamenti di dati diversi da quelli autorizzati dal Titolare oggetto del presente accordo. A tale scopo il Responsabile renderà accessibile al Titolare il registro dei trattamenti, consentendo operazioni di consultazione, approvazione e diniego in relazione ai trattamenti censiti;
- 2.4 fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento le necessarie istruzioni in tema;
- 2.5 nominare gli autorizzati che svolgono le funzioni di “amministratore di sistema”, ai sensi dei provvedimenti del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009, conservando i relativi estremi identificativi, definendo gli ambiti di operatività ai medesimi consentiti e comunicandone al Titolare l'elenco nominativo con i relativi ambiti di operatività;
- 2.6 collaborare alla eventuale redazione di DPIA su trattamenti affidati alla sua responsabilità dal Titolare;
- 2.7 predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare ARPAT - una relazione in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate al fine di renderle e mantenerle sempre adeguate ed aggiornate rispetto alla evoluzione delle minacce e sulla base dei riscontri derivanti dalla registrazione continua e puntuale degli incidenti eventualmente occorsi;
- 2.8 assistere e garantire il Titolare del trattamento nell'evasione delle richieste e del rispetto dei tempi previsti, nei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- 2.9 assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto verso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei tempi prescritti;
- 2.10 assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al Titolare del trattamento, ed in particolare al CISO del Titolare se nominato, nel garantire il rispetto

degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento, della tipologia di dati trattati, delle categorie e numerosità degli interessati;

- 2.11 se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il Responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari;
- 2.12 comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati” (DPO), qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il DPO del Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il DPO del Titolare;
- 2.13 comunicare al Titolare, al DPO *e al CISO (se nominato)* il nome e i riferimenti di contatto del proprio Responsabile della sicurezza IT;
- 2.14 sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal Responsabile. A tal fine il Responsabile del trattamento metterà a disposizione, su richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento UE, agevolando il contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, ivi compresa, se necessario, l’attività di monitoraggio e controllo da parte del DPO e del CISO (se nominato), sulle misure di sicurezza attuate e sulla loro efficacia fornendo tutta la documentazione che sarà richiesta e collaborando attivamente alle attività di rilevazione e misura;
- 2.15 mettere in atto gli interventi necessari qualora l’attività di monitoraggio e controllo mettesse in evidenza punti di debolezza nelle misure e nelle tecniche adottate o qualora durante l’esecuzione del Contratto, la normativa in materia di Trattamento dei Dati Personalini generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti;
- 2.16 fornire e a mantenere aggiornato il catalogo degli asset (comprese le applicazioni utente e quelle di gestione dei sistemi e degli apparati), delle minacce e delle misure di sicurezza adottate e delle loro correlazioni al fine di una agevole valutazione dei rischi in fase di DPIA. A tal fine Titolare concorda entro 30 giorni dalla firma del contratto/convenzione, con il Responsabile di contratto e il CISO (se nominato) oppure con il Responsabile della sicurezza del committente, i contenuti e i formati dei cataloghi al fine della condivisione e l’aggiornamento di tali informazioni;

- 2.17 fornire al Titolare e al DPO per il tramite del Responsabile di contratto/convenzione la propria privacy policy, che dia atto del proprio piano di qualità di esecuzione della fornitura dei servizi, contenente le misure tecniche, organizzative e di processo al fine di fare fronte ai principi del GDPR con riferimento particolare all'accountability, alla Data Protection by Design e by Default, alla tenuta del registro dei trattamenti, ove adottato, alla garanzia del rispetto dei diritti degli interessati di cui al Capo III del regolamento e alla consapevole responsabilizzazione del proprio personale coinvolto nel trattamento dei dati, che avviene per conto del Titolare.

Art. 3

Misure di sicurezza

3.1 *[riferimento al soggetto individuato come Responsabile]*, in quanto Responsabile, fornisce garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

3.2 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati. Le parti stabiliscono che le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento nell'applicazione del presente punto, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta, sono le seguenti :

- misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;
- misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- misure di identificazione e autorizzazione dell'utente;
- misure di protezione dei dati durante la trasmissione;
- misure di protezione dei dati durante la conservazione;
- misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati;
- misure per garantire la registrazione degli eventi;
- misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita;
- misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica;
- misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti;
- misure per garantire la minimizzazione dei dati;
- misure per garantire la qualità dei dati;
- misure per garantire la conservazione limitata dei dati;
- misure per garantire la responsabilità;
- misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione.

A tal fine si impegna ad assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al Titolare del trattamento e al CISO del Titolare.

3.3 Il Responsabile del trattamento di impegna a garantire al Titolare, su richiesta, l'accesso e la disponibilità permanente ai dati, su formati e strumenti di uso comune che ne garantiscano la fruizione da parte del Titolare, consentendo in tal modo la piena continuità dei servizi oggetto del presente appalto e in modo che mai si configuri una situazione di lock in. Il Titolare deve essere sempre messo in condizione di poter garantire la continuità del servizio.

3.4 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto. Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.5 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017.

3.6 Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare la procedura adottata per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Art. 4

Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

4.1 *[riferimento al soggetto individuato come Responsabile]*, in quanto Responsabile, è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e responsabili ulteriori, la riservatezza ed il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

4.2 In tal senso, il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali effettuati per conto dell'Ente e che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione. Con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto Responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

Art. 5

Obblighi in materia di violazioni di dati personali (“data breach”)

5.1 Il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale

notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili.

5.2 Il Responsabile si impegna a fornire al Titolare del trattamento specifico report relativo alla violazione di sicurezza occorso entro il termine sopra indicato; tale documento dovrà contenere quantomeno:

- a) una descrizione relativa alla natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, dell'indicazione delle categorie e del numero approssimativo di interessati in questione nonché delle categorie e del numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b) l'indicazione del nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c) una descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d) una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

5.3 Il Responsabile si impegna a supportare il Titolare nella gestione della violazione dei dati personali, anche nell'eventuale comunicazione agli interessati.

Art. 6 **Trasferimenti di dati personali in paesi extra-UE**

6.1 Il Responsabile del trattamento si impegna a non trasferire i dati personali di cui al presente accordo verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se non su istruzione documentata del Titolare o per adempiere a una norma del diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Responsabile del trattamento.

Art. 7 **Durata dell'accordo**

7.1 I trattamenti effettuati per conto del Titolare dal Responsabile cesseranno al completamento del contratto/convenzione ovvero in caso di conclusione dell'attività di trattamento o in caso di sua risoluzione, o per qualsiasi altro motivo.

Se una disposizione del presente articolo è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni del medesimo rimangono inalterate. In questo caso, Titolare e Responsabile concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida o agli interessi comuni.

7.2 Il Responsabile del trattamento si impegna a restituire tutti i dati personali di pertinenza del Titolare, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando le copie esistenti in proprio possesso, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. Il Titolare e il Responsabile concordano modalità, tempi e forme idonee a garantire il non precostituirsì di situazioni di lock in.

Art. 8

Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

8.1 Nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo, il Responsabile deve sottoporre a preventiva autorizzazione scritta e specifica del Titolare qualsiasi affidamento di trattamenti ad ulteriore Responsabile (cd. “sub-Responsabile”) fornendo allo stesso le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

8.2 L'autorizzazione specifica di cui al punto che precede è subordinata al possesso da parte del “sub-Responsabile” dei seguenti requisiti:

- a) sede legale in uno degli Stati membri dell'UE
- b) non siano trasferiti i dati in Paesi extra UE
- c) il sub-Responsabile è subappaltatore o partner del Responsabile del trattamento sulla base di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
- d) il sub-Responsabile sia in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 o, parimenti, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato dello stesso livello del Responsabile del trattamento
- e) i compiti e le responsabilità correlate al trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente siano disciplinate da atto scritto tra Responsabile e Sub-Responsabile.

Art. 9

Risoluzione delle controversie e manleva

9.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere legate alla possibilità che il Responsabile possa aver agito in modo difforme o contrario alle legittime istruzione del Titolare oppure abbia adottato misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, saranno risolte, in prima istanza, secondo procedimento amichevole tra le Parti tramite richiesta da parte del Titolare di apertura di una procedura di conciliazione della controversia. Un referente del Titolare (il DPO, se nominato) e un referente del Responsabile (il DPO, se nominato) porteranno avanti la composizione della controversia in tempi ragionevoli.

9.2 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Titolare da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

9.3 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art.10

Inosservanza delle clausole e risoluzione

10.1 Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

10.2 Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

- a) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso dal Titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- b) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
- c) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679;
- d) dopo aver esperito ogni tentativo di conciliazione, la controversia non venga risolta entro 30 giorni dall'avvio della procedura, e venga altresì comprovata la causa esclusiva di inadempienza da parte del Responsabile. Pertanto, questi risponderà del danno causato agli "interessati" e il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

10.3 Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

10.4 Dopo la risoluzione del contratto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al Titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.